



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 609 del 12 DIC. 2024

Oggetto: Convenzione tra l'Arnas Garibaldi e l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo psicosomatico di Milano per lo svolgimento di tirocini curriculari.

Proposta n. 105 del 11 DIC. 2024

STRUTTURA PROPONENTE
AFFARI GENERALI

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Luisa Grasso

Il Direttore dell'Unità Operativa
Dott.ssa Ersilia Riggi

Maria Antonietta Li Calzi

Maria Luisa Grasso

Ersilia Riggi

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Visti:

- il D.M. 24/10/1994 ed il D.M. 25/5/2001 con i quali l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo psicosomatico di Milano ha ottenuto dal MIUR il riconoscimento ad attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia;
- l'art. 3 della l. 56/1989, che stabilisce l'equiparazione delle Scuole di Psicoterapia riconosciute alle Scuole di Specializzazione universitarie ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta;
- il D.M. n. 509/1998 e l'O.M. del 10 dicembre 2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e s.m.i., che regolamentano le modalità di attuazione ed i criteri di realizzazione dei tirocini;
- l'art. 8 del succitato D.M. 509/1998, secondo il quale gli allievi delle scuole di psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno 100 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il S.S.N., nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'art. 18, c.1, lett. a della l. 196/97, concernente la promozione di tirocini di formazione ed orientamento in ambiti lavorativi;

Premesso che:

- con pec del 12/6/2024, registrata al prot. n. 3347/AA.GG. del 17/6/2024, l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo psicosomatico di Milano ha trasmesso una proposta di convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari dei propri iscritti presso l'Arnas Garibaldi di Catania;
- con mail del 26/11/2024, il Settore Affari Generali ha suggerito all'Istituto Riza di apportare alcune modifiche alla bozza dell'accordo, modifiche che sono state accolte dal Soggetto Promotore, così come comunicato con mail del 27/11/2024 e contenente, in allegato, il testo definitivo;

Acquisito:

- il parere favorevole alla stipula della convenzione del Responsabile del Servizio di Psicologia Aziendale, espresso con mail del 21/11/2024, registrata al prot. n. 5766/AA.GG. del 21/11/2024,
- il parere favorevole, "*in linea sanitaria*", del Direttore Sanitario Aziendale (registrato al prot. n. 6093/AA.GG. del 10/12/2024);

Rilevato che:

- il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro;
- ai sensi dell'art. 5 della convenzione, l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Milano provvede alla copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi da parte degli iscritti che svolgeranno il tirocinio presso l'Arnas Garibaldi; le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del "Soggetto ospitante" e rientranti nel progetto formativo individuale;
- l'art. 6 della convenzione, così come concordato tra le parti, disciplina gli oneri in materia di sicurezza previsti dal D.lgs. 81/2008, nonché la sorveglianza sanitaria dei tirocinanti;
- la convenzione ha validità quadriennale, a decorrere dalla data di stipula della stessa;
- dalla stipula della succitata convenzione non derivano spese a carico dell'Arnas Garibaldi;

Ritenuto:

- per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE


Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **Autorizzare** la stipula della convenzione con l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo psicosomatico di Milano, per lo svolgimento di tirocini curriculari dei propri iscritti presso l'Arnas Garibaldi di Catania;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, all'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Milano, alla Direzione Sanitaria Aziendale, al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.

ALLEGATO: BOZZA DI CONVENZIONE (parte integrante).

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;


DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e pertanto di:

- **Autorizzare** la stipula della convenzione con l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo psicosomatico di Milano, per lo svolgimento di tirocini curriculari dei propri iscritti presso l'Arnas Garibaldi di Catania;
- **Procedere** alla sottoscrizione della convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta digitalmente, all'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Milano, alla Direzione Sanitaria Aziendale, al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- **Munire** la presente deliberazione dell'immediata esecutività per garantire l'inizio delle attività formative.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni ANNINO)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SAPIENZA)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)



Il Segretario

Dott. Luca Fallica



_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**CONVENZIONE COLLETTIVA PER IL TIROCINIO DEGLI ALLIEVI
DELL'ISTITUTO RIZA DI MEDICINA PSICOSOMATICA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO PSICOSOMATICO
DI MILANO**

TRA

L'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica, di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Milano, Via Luigi Anelli n. 1, C.F. n. 97000020152 – P.IVA n. 04886750159 rappresentato dal Presidente dott. Raffaele Morelli, nato a Milano il 05/11/ 1948, C.F. MRLRFL48S05F205P

E

ARNAS GARIBALDI, di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in CATANIA, P.ZZA S. MARIA DI GESU', C.F./P.IVA N. 04721270876 di cui il Legale Rappresentante è il Direttore Generale, dott. GIUSEPPE GIAMMANCO

PREMESSO CHE:

- la legge 18/02/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- che l'art. 3 della suddetta legge subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione quadriennale attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24/06/1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859;
- che il Decreto 11/12/1998, n. 509 prevede all'art. 2, comma 1, l'adozione di apposita ordinanza per stabilire le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento ai sensi della L. n. 56/1989;
- che l'O.M. 10/12/2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, art. 3 disciplina modalità, requisiti e procedure per il conseguimento dell'abilitazione ministeriale

all'insegnamento dell'attività di psicoterapia nonché per l'attuazione delle convenzioni con strutture pubbliche o private per lo svolgimento delle specifiche attività formative;

- che l'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo psicosomatico ha ottenuto dal MIUR il riconoscimento ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia con D.M. 24/10/1994 e 25/05/2001;
- che la Giunta della Regione Lombardia, con deliberazione n. X/825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" di seguito denominati "Indirizzi regionali", ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporto di lavoro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Definizione del tirocinio

1. La presente convenzione riguarda la tipologia di tirocini curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso.
2. Il "soggetto ospitante", su proposta del "soggetto promotore", ai fini di cui all'art. 3 della Legge n. 56/89, si impegna ad accogliere presso i propri Servizi, compatibilmente con la disponibilità delle UU.OO./Servizi coinvolti nel tirocinio, soggetti, di seguito denominati "tirocinanti", in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, per lo svolgimento di tirocini curriculari volti al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2. Il "soggetto ospitante" assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento dell'attività psicoterapeutica e psicologico-clinica (psicodiagnosi e valutazione clinica) idonea ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa dei tirocinanti.
3. Il tirocinio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
4. Il tirocinio curriculare ha una durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi di studio e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale. Il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 giorni, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

5. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio o dei piani di studio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.
6. Per l'attuazione del rapporto di collaborazione sopra citato, il "soggetto promotore" riconosce le attività di tirocinio svolte presso i servizi del "soggetto ospitante", le cui strutture, concordemente, vengono ritenute dalle parti particolarmente idonee a fornire un'adeguata preparazione teorico-pratica dei tirocinanti.
7. Le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio, il calendario e la sede, vengono stabiliti dai responsabili dei servizi, sentito il referente – responsabile aziendale dei tirocini delle aree psico-sociali e comunicati alla Scuola che offre la propria disponibilità per la migliore organizzazione della stessa.
8. Il periodo della frequenza, le ore di tirocinio verranno concordate con il responsabile del servizio, sentito il referente – responsabile aziendale dei tirocini nelle aree psico-sociale, allo scopo di non intralciare il servizio stesso, nonché per la verifica della disponibilità dei posti.
9. Il "soggetto promotore" si impegna ufficialmente a comunicare per iscritto ai responsabili dei servizi ed al referente responsabile aziendale dei tirocini nelle aree psico-sociali i nominativi dei tirocinanti autorizzati alla frequenza, le ore di tirocinio, il periodo di frequenza e l'annualità.
10. Il "soggetto ospitante" autorizza un massimo di tre tirocinanti laureati in Medicina e Chirurgia o Psicologia, allievi della Scuola di Specializzazione in psicoterapia dell'Istituto Riza, a svolgere il tirocinio pratico

Articolo 2 - Progetto formativo individuale

1. Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

Articolo 3 - Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del "soggetto promotore" e dal tutor del "soggetto ospitante", indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

2. Ogni tutor del "soggetto promotore" è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali, collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Ogni tutor (psicoterapeuta) del "soggetto ospitante" è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali, è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio.

Articolo 4 - Diritti e obblighi del tirocinante

1. Le parti concordano che il tirocinante:
 - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del "soggetto promotore" e al tutor del "soggetto ospitante".
2. Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del "soggetto ospitante" ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, il "soggetto ospitante", previa informazione al tutor del "soggetto promotore" può sospendere od interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3. Non è prevista indennità per il tirocinante.
4. Al termine del tirocinio, il "soggetto ospitante" attesterà l'avvenuto tirocinio sulla base della dichiarazione del responsabile del servizio.

Articolo 5 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatoria

1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Milano.
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da Istituto Riza di Medicina Psicosomatica di Milano.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del "soggetto ospitante" e rientranti nel progetto formativo individuale.
3. Comunicazioni obbligatorie: i tirocini curriculari non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie.

Articolo 6 – Sicurezza

Le parti concordano che gli oneri previsti del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro, e in particolare dall'art. 41 co. 4, sono a carico dell'Università/Scuola di Specializzazione, in quanto Ente richiedente la convenzione. Il tirocinante in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante.

Il Soggetto Promotore è garante della formazione ex art. 37 del D.lgs. 81/08.

Il Soggetto Ospitante garantisce l'informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'Università/Scuola di Specializzazione provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, anche relativamente all'esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. n. 101/2020, ove prevista, la cui certificazione è acquisita agli atti.

Articolo 7 - Durata della convenzione e recesso

1. La presente convenzione ha validità quadriennale a far tempo dalla data di stipula e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative. E' prevista la possibilità di rinnovo su espressa volontà delle parti e dovrà essere formalizzato dal "soggetto ospitante" mediante specifico provvedimento amministrativo.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta ed avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione scritta.

Articolo 8 - Normativa privacy

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Articolo 9 – Imposta

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art 2, c.1 del DPR n. 642/1972, con onere a carico del soggetto Promotore e sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

Milano, _____

_____, _____

Il soggetto promotore *Istituto Riza di Medicina Psicosomatica*

[firma]

Il soggetto ospitante

Arnas Garibaldi

Direttore Generale

Dott. Giuseppe

Giammanco

[firma]